

Consiglio di Sicurezza

Diff.: Generale
23 aprile 2019

Risoluzione 2467 (2019)

Adottata dal Consiglio di Sicurezza nella sua 8514^a sessione, il 23 aprile 2019

Il Consiglio di Sicurezza,

Riaffermando il suo impegno per la continua e piena attuazione delle risoluzioni 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), e 2242 (2015) su donne, pace e sicurezza, e le relative dichiarazioni dei suoi Presidenti, e *sottolineando inoltre* che gli ostacoli persistenti alla loro realizzazione saranno smantellati solo attraverso l'impegno dedicato alla partecipazione delle donne e la tutela e la promozione dei diritti umani, e il sostegno coerente per costruire il coinvolgimento delle donne a tutti i livelli del processo decisionale,

Ricordando gli impegni della dichiarazione e della piattaforma di azione di Pechino e riaffermando gli obblighi degli Stati firmatari della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e del relativo protocollo facoltativo, esortando gli Stati che non l'hanno ancora fatto a considerare la ratifica o l'adesione a detti documenti,

Ricordando inoltre gli obblighi derivanti alle parti in conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli addizionali del 1977,

Rilevando la raccomandazione generale 30 del Comitato per l'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti delle donne sulle donne nella prevenzione dei conflitti e nelle situazioni di conflitto e post-conflitto,

Tenendo presenti gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali che incombe al Consiglio di sicurezza in virtù della Carta,

Riconoscendo inoltre che gli Stati hanno la responsabilità primaria di rispettare e garantire i diritti umani di tutte le persone sul loro territorio e soggette alla loro giurisdizione come previsto dal diritto internazionale, e *riaffermando* che le parti di un conflitto armato hanno la responsabilità primaria di assicurare la protezione dei civili,

Affermando il ruolo primario degli Stati membri nel dare piena attuazione a tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza su donne, pace e sicurezza e l'importante ruolo complementare delle entità delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali,

Prendendo atto della relazione del Segretario generale, del 29 marzo 2019 (S / 2019/280), e restando profondamente preoccupato per la lentezza dei progressi nell'affrontare ed eliminare la violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, in particolare nei confronti delle donne e dei bambini, e *notando* come documentato nel rapporto del Segretario generale che la violenza sessuale avviene durante e dopo i conflitti armati in tutto il mondo,

Riconoscendo l'importanza del ventesimo anniversario della risoluzione 1325 (2000), i progressi compiuti, nonché l'opportunità e la necessità di una di gran lunga maggiore attuazione dell'agenda donne, pace e sicurezza, *restando profondamente preoccupato* per la frequente sottorappresentazione delle donne in molti processi e organismi formali correlati al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, il numero relativamente esiguo di donne in posizioni di vertice all'interno di istituzioni politiche e correlate alla pace e alla sicurezza a livello nazionale, regionale e internazionale, la mancanza di un approccio di genere adeguato nella risposta umanitaria e di sostegno alla leadership delle donne in tali contesti, i finanziamenti insufficienti per le donne, la pace e la sicurezza e il conseguente impatto negativo sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,

Esprimendo profonda preoccupazione per l'intera gamma di minacce e violazioni dei diritti umani e gli abusi vissuti dalle donne e bambine in situazioni di conflitto armato e post conflitto, e *riconoscendo* che le donne e le ragazze sono particolarmente a rischio e sono spesso un obiettivo specifico e a rischio crescente di violenza in situazioni di conflitto e post-conflitto,

Sottolineando che la promozione dell'uguaglianza di genere e l'emancipazione politica, sociale ed economica delle donne è fondamentale per la prevenzione e la risposta alla violenza sessuale in situazioni di conflitto e post conflitto, e che la sicurezza e l'empowerment delle donne e delle ragazze è importante per la loro partecipazione significativa in processi di pace, nel prevenire i conflitti e ricostruire le società, e che di conseguenza la protezione e la partecipazione delle donne sono indissolubilmente legate e si rafforzano reciprocamente, come già riconosciuto in tutte le precedenti risoluzioni su donne, pace e sicurezza,

Riconoscendo che l'impatto sproporzionato della violenza sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto sulle donne e le ragazze è aggravato dalla discriminazione contro le donne e le ragazze e dalla sottorappresentazione delle donne nei ruoli decisionali e di leadership, l'impatto di leggi discriminatorie, l'imposizione e l'attuazione discriminatoria delle leggi esistenti, le norme e pratiche sociali dannose, le disuguaglianze strutturali, e la visione discriminatoria delle donne o dei ruoli di genere nella società, e la mancanza di disponibilità di servizi per le sopravvissute, e *affermando ulteriormente* l'importanza di promuovere la parità di genere affrontando queste e altre cause profonde della violenza sessuale contro donne e bambine come parte della prevenzione e risoluzione dei conflitti e della costruzione della pace,

Riconoscendo che la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto si verifica in un continuum di interconnesse e ricorrenti forme di violenza contro donne e ragazze, e *riconoscendo* che il conflitto aggrava anche la frequenza e brutalità di altre forme di violenza basata sul genere,

Riconoscendo la titolarità e la responsabilità nazionale nell'affrontare le cause profonde della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato e post-conflitto, e *riconoscendo inoltre* che il perseguimento coerente e rigoroso dei reati di violenza sessuale è centrale per la deterrenza e la prevenzione, come lo è contestare la percezione che la violenza sessuale nei conflitti armati sia un fenomeno culturale o una conseguenza inevitabile della guerra o di un crimine minore

Ribadendo la necessità per i leader civili e militari, di dimostrare l'impegno e la volontà politica di prevenire la violenza sessuale e rafforzare la responsabilità, e che l'inazione e l'impunità per i crimini di violenza sessuale in situazioni di conflitto e post-conflitto possono far passare il messaggio che l'incidenza di tali crimini sia tollerato,

Ricordando le responsabilità degli Stati nel porre fine all'impunità e nel perseguire i responsabili di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, perpetrati contro i civili e, a questo proposito, *osservando con preoccupazione* che solo un numero molto limitato di autori di violenza sessuale sono stati assicurati alla giustizia, pur *riconoscendo* che in situazioni di

conflitto e di post conflitto i sistemi giudiziari nazionali possono essere indeboliti in modo significativo,

Rilevando commissioni e missioni d'inchiesta delle Nazioni Unite, a seconda dei casi e dove sia rilevante, come meccanismi per verificare e indagare sulle accuse di violazioni e abusi del diritto internazionale dei diritti umani e violazioni del diritto umanitario internazionale, e in conformità con i loro rispettivi mandati per formulare raccomandazioni per far avanzare la responsabilità e la giustizia e la protezione per i sopravvissuti, e, conformemente ai loro rispettivi mandati e con le risorse esistenti, per collaborare con Fondi e Agenzie nella fornitura di servizi multisettoriali specializzati,

Riconoscendo la necessità di un approccio incentrato sulle sopravvissute nel prevenire e rispondere alla violenza sessuale in situazioni di conflitto e post-conflitto, *riconoscendo inoltre* il bisogno delle vittime di violenza sessuale ad un accesso non discriminatorio ai servizi come l'assistenza medica e psicosociale nella massima misura possibile e il bisogno di essere liberi dalla tortura e da trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e che le violazioni degli obblighi sul trattamento delle vittime possono corrispondere a gravi violazioni del diritto internazionale,

Ribadendo il suo profondo rammarico per il fatto che i civili continuino a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime in situazioni di conflitto armato e *ricordando con grande preoccupazione* che il trasferimento illecito, l'accumulo destabilizzante e l'uso improprio di armi leggere e di piccolo calibro alimentano i conflitti armati e hanno una vasta gamma di conseguenze negative sui diritti umani, sulla situazione umanitaria, sullo sviluppo e le condizioni socio-economiche, in particolare sulla sicurezza dei civili nei conflitti armati, tra cui l'impatto sproporzionato sulla violenza perpetrata contro le donne e le ragazze e l'aggravarsi della violenza sessuale e di genere nei conflitti,

Riconoscendo l'adozione del Trattato sul commercio delle armi e *rilevando* le disposizioni di cui all'articolo 7 (4) del Trattato che gli Stati parte esportatori devono tenere conto del rischio che le armi o oggetti convenzionali possano essere utilizzati per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini,

Riconoscendo il legame tra la violenza sessuale in situazioni di conflitto e post-conflitto e il commercio illecito di risorse naturali, compresi i cosiddetti "minerali da conflitto" e *riconoscendo inoltre la necessità* di attori del settore privato di garantire che i proventi dei materiali acquistati per i loro processi di produzione non finanzino gruppi armati che perpetuano conflitti e violenze sessuali in situazioni di conflitto e post-conflitto,

Ricordando l'importante contributo della società civile, comprese le donne leader e le organizzazioni di donne, alla prevenzione dei conflitti, alla risoluzione e alla costruzione della pace, compresa la prevenzione e la risposta alla violenza sessuale nei conflitti, affermando l'importanza del loro impegno prolungato e della partecipazione significativa a tutti i processi di pace e *restando profondamente preoccupato* per le minacce, gli attacchi e le restrizioni al lavoro delle organizzazioni della società civile che limitano la loro capacità di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali,

Ribadendo il suo rispetto per la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di tutti gli Stati in conformità con la Carta,

Accogliendo favorevolmente gli sforzi degli Stati membri, e *riconoscendo* gli sforzi delle organizzazioni regionali e subregionali, nell'attuazione della risoluzione 1325 (2000) e le successive risoluzioni su Donne, Pace e Sicurezza a livello regionale, nazionale e locale, compreso lo sviluppo di piani d'azione e altri quadri di pianificazione, con risorse sufficienti, e incoraggiando gli Stati

membri a continuare a perseguire tale attuazione, anche attraverso un'azione rafforzata di monitoraggio, valutazione e coordinamento,

1. *Ribadisce* la sua richiesta di cessazione completa con effetto immediato da parte di tutte le parti al conflitto armato di tutti gli atti di violenza sessuale e la sua richiesta a tali parti di assumere e attuare specifici impegni tempo-definiti per combattere la violenza sessuale, che dovrebbero includere, tra l'altro, l'assegnazione di ordini chiari attraverso catene di comando e sviluppo di codici di condotta che vietino la violenza sessuale e l'istituzione di relative procedure di attuazione per garantire la responsabilità in caso di violazione di tali ordini, impegni da parte di singoli comandanti, indagini su tutte le accuse attendibili, anche sulla base delle informazioni riportate dalle pertinenti entità delle Nazioni Unite e la responsabilità per coloro che sono responsabili, garantito accesso al monitoraggio e alla fornitura dei servizi e all'assistenza umanitaria nelle aree sotto il loro controllo;

2. *Accoglie favorevolmente* gli sforzi intrapresi dal Segretario generale, dal suo Rappresentante speciale sulla Violenza sessuale nei conflitti, dal gruppo di esperti sullo stato di diritto e sulla violenza sessuale nei conflitti, dai consulenti per la protezione delle donne e da altre entità pertinenti delle Nazioni Unite nella ricerca di impegni vincolati a scadenza e piani di attuazione di tutte le parti in conflitto per prevenire e affrontare tutti gli atti e le forme di violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto, *incoraggia* la designazione di focal points civili, militari e di polizia di alto livello, a seconda dei casi, che saranno responsabili per l'attuazione di tali impegni, *rileva inoltre* che il Segretario generale dovrebbe tenere debitamente conto dell'attuazione in corso degli impegni, come sopra indicato dal rapporto annuale sulla violenza sessuale nei conflitti, *incoraggia* un approccio più sistematico e l'accelerazione di tali sforzi e *accoglie favorevolmente* briefing periodici al Consiglio di sicurezza del Rappresentante Speciale del Segretario generale sulla violenza sessuale nei conflitti a questo proposito;

3. *Incoraggia* le autorità nazionali in questo contesto a rafforzare la legislazione per favorire la responsabilità per la violenza sessuale, sottolinea il ruolo critico degli affari interni e dei sistemi giudiziari degli Stati membri per prevenire ed eliminare la violenza sessuale nei conflitti e per garantire la responsabilità per coloro che ne sono responsabili e richiede alle Entità delle Nazioni Unite, incluso il gruppo di esperti sullo stato di diritto e la violenza sessuale, istituito ai sensi della risoluzione 1888 per sostenere le autorità nazionali nei loro sforzi in tal senso;

4. *Riconosce* il lavoro del gruppo di esperti informali su Donne, Pace e Sicurezza, previsto nella risoluzione 2242, ed *esprime la sua intenzione* di prendere in considerazione le sue informazioni, analisi e raccomandazioni, riconoscendo il ruolo importante di UN Women al riguardo, e sottolinea che la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto armato e post conflitto e tutti gli altri aspetti dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza dovrebbero continuare ad essere affrontati in questo forum;

5. *Ribadendo profonda preoccupazione* per il fatto che, nonostante la sua ripetuta condanna della violenza, compresa la violenza sessuale, contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, e nonostante le sue richieste rivolte a tutte le parti coinvolte nel conflitto armato per la cessazione di tali atti con effetto immediato, tali atti continuano a verificarsi, spesso con impunità, e in alcune situazioni sono diventati sistematici e diffusi, raggiungendo livelli spaventosi di brutalità, e al riguardo: *chiede* al Segretario generale, nella sua prossima relazione annuale al Consiglio sull'attuazione delle risoluzioni 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e della presente risoluzione, di includere una valutazione delle carenze e raccomandazioni, nell'ambito delle risorse esistenti e in stretta consultazione, con tutte le entità ONU competenti, nonché gli Stati membri e altri esperti in materia, su come il Consiglio di sicurezza possa rafforzare e monitorare l'attuazione degli impegni assunti a questo riguardo dalle parti in conflitto, nonché su come l'ONU possa sostenere

meglio gli sforzi locali, nazionali e regionali per affrontare le esigenze dei sopravvissuti alla violenza sessuale nel conflitto;

6. *Chiede* al Segretario generale e alle pertinenti entità delle Nazioni Unite di rafforzare ulteriormente quanto convenuto a proposito di monitoraggio, analisi e reporting sulla violenza sessuale in area di conflitto stabilito in attuazione della risoluzione 1960 (2010), compreso lo stupro in situazioni di conflitto armato, post conflitto e altre situazioni rilevanti per l'attuazione della risoluzione 1888 (2009) e consideri di assicurare, quando possibile, che tali accordi riguardino la violenza sessuale usata come tattica di guerra e come tattica di terrorismo, al fine di fornire, nell'ambito delle risorse esistenti, informazioni sull'attuazione del paragrafo 1 della presente risoluzione da parte delle parti in conflitto;

7. *Ribadisce* che le disposizioni in materia di monitoraggio, analisi e reporting devono rispettare pienamente l'integrità e la specificità del meccanismo di monitoraggio e reporting attuato nell'ambito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza su minori e conflitti armati e *ribadisce la sua richiesta* al Segretario generale di continuare a garantire la piena trasparenza, cooperazione e coordinamento degli sforzi tra il Rappresentante speciale del Segretario generale per l'infanzia e i conflitti armati e il Rappresentante speciale del Segretario generale sulla Violenza sessuale in conflitto;

8. *Incoraggia* gli organismi delle Nazioni Unite a questo deputati, ove opportuno, a istituire, tra l'altro, commissioni d'inchiesta ed entità investigative indipendenti per garantire che considerazioni su come affrontare la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto armato e post conflitto siano incluse nei loro mandati e termini di riferimento, all'occorrenza, e il Segretario generale per garantire che siano istituiti e resi operativi con la capacità e le competenze pertinenti per affrontare tali considerazioni e, a tale proposito, incoraggia l'uso di roster esistenti di investigatori con competenze specifiche; *sottolinea inoltre* che tutti gli sforzi per documentare e indagare sulla violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche delle sopravvissute, essere ben coordinati e rispettare la sicurezza, la riservatezza e il consenso informato delle sopravvissute, nonché l'indipendenza e l'imparzialità, e che le strategie di monitoraggio e indagine siano collegate e indirizzino le sopravvissute verso percorsi che comprendano servizi specialistici e multisettoriali;

9. *Incoraggia* il costante rafforzamento degli sforzi per monitorare e documentare la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto armato e post conflitto e, come parte integrante di tali sforzi, chiede un approccio più sistematico, affidabile e rigoroso per la raccolta puntuale, affidabile e disaggregata per sesso di informazioni sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto e post conflitto, con modalità che non mettano a rischio le sopravvissute;

10. *Sollecita* i Comitati sulle Sanzioni, laddove rientri nello scopo e nei relativi criteri di designazione e sia in accordo con la presente e le altre risoluzioni pertinenti ad applicare sanzioni mirate contro coloro che perpetrano e inducono alla violenza sessuale in conflitto; e *ribadisce* la sua intenzione, nell'adottare o rinnovare sanzioni mirate in contesti di conflitto armato, di includere criteri di designazione relativi ad atti di stupro e altre forme di violenza sessuale;

11. *Incoraggia* il Segretario generale a garantire che i gruppi di esperti, i gruppi di monitoraggio e le commissioni per i Comitati sulle Sanzioni includano membri con competenze sulla violenza sessuale e sul genere e includano informazioni su incidenti, tipologie, tendenze e autori di violenze sessuali in situazioni di conflitto e post conflitto nelle loro relazioni e raccomandazioni ai comitati, ove previsto;

12. *Invita* tutte le missioni di mantenimento della pace e le altre pertinenti missioni delle Nazioni Unite e le entità delle Nazioni Unite, in particolare il gruppo di lavoro sull'infanzia e il conflitto armato, il Rappresentante speciale del Segretario generale per l'infanzia e il conflitto armato e il Rappresentante speciale del Segretario generale sulla Violenza sessuale nel conflitto, a condividere con i comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso i loro gruppi di monitoraggio e gruppi di esperti, tutte le informazioni pertinenti sulla violenza sessuale e li invita inoltre a rafforzare la loro cooperazione e lo scambio di informazioni a tale riguardo;

13. *Riconosce* la necessità di integrare la prevenzione, la risposta e l'eliminazione della violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto e di affrontarne le cause profonde in tutte le risoluzioni pertinenti, comprese le autorizzazioni e i rinnovi pertinenti dei mandati delle missioni di pace attraverso l'inclusione delle disposizioni operative; *esprime la propria intenzione* di utilizzare meglio le visite periodiche sul campo nelle aree di conflitto, organizzando incontri interattivi con le donne locali e le organizzazioni di donne presenti sul campo per discutere delle preoccupazioni e dei bisogni delle donne nelle aree di conflitto armato; e di impegnarsi con le autorità, se opportuno, nella prevenzione e nella risposta alla violenza sessuale situazioni di conflitto e post conflitto e impegnarsi con le vittime, le comunità colpite e la società civile, comprese le organizzazioni di donne;

14. *Invita* gli Stati membri nel contesto degli sforzi di riforma del settore della giustizia, a rafforzare la legislazione e a migliorare le indagini e perseguimento dei crimini di violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto coerenti con le garanzie di un processo equo ai sensi del diritto internazionale, che potrebbero includere l'adozione, se non ancora stabilita, di leggi sulla protezione delle vittime e dei testimoni e fornendo, se del caso, assistenza legale alle sopravvissute e istituendo, dove opportuno, unità di polizia e tribunali specializzati per affrontare tali crimini, rimuovendo gli impedimenti procedurali alla giustizia per le vittime, come i termini restrittivi di prescrizione per la presentazione delle istanze, requisiti di convalida che discriminano le vittime come testimoni e ricorrenti, esclusione o screditamento della testimonianza delle vittime da parte delle forze dell'ordine e nell'ambito di procedimenti giudiziari e di altra natura e mancanza di strutture per udienze a porte chiuse; e *incoraggia* gli Stati membri coinvolti ad avvalersi delle competenze del gruppo di esperti delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1888 (2009) sotto la guida strategica del Rappresentante speciale del Segretario generale sulla Violenza sessuale nel conflitto, se opportuno, al fine di rafforzare lo stato di diritto e la capacità dei sistemi giudiziari civili e militari di affrontare la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto armato e post conflitto nell'ambito di sforzi più ampi per rafforzare le garanzie istituzionali contro l'impunità;

15. *Esorta* gli Stati membri a rafforzare l'accesso alla giustizia per le vittime di violenze sessuali in situazioni di conflitto e post conflitto, comprese le donne e le ragazze, che sono particolarmente colpite, anche attraverso la rapida indagine, l'azione penale e la punizione dei responsabili di violenze sessuali e la violenza di genere, così come le riparazioni per le vittime, a seconda dei casi, *riconosce* l'inclusione dei crimini sessuali e legati al genere tra i crimini più gravi previsti a livello internazionale nello Statuto di Roma della Corte Penale internazionale, entrato in vigore il 1° luglio 2002, *rileva* che la lotta contro l'impunità per i crimini più gravi di rilievo internazionale commessi contro donne e ragazze è stata rafforzata attraverso il lavoro di tribunali internazionali e misti, nonché camere specializzate in tribunali nazionali e ribadisce la sua intenzione di continuare con forza a combattere l'impunità e a sostenere la responsabilità con mezzi adeguati;

16. *Incoraggia* gli Stati membri ad adottare un approccio incentrato sulle sopravvissute nella prevenzione e nella risposta alla violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto, garantendo che la prevenzione e la risposta siano non discriminatorie e specifiche e rispettino i diritti

e diano priorità ai bisogni delle sopravvissute, inclusi gruppi particolarmente vulnerabili o che possono essere specificamente presi di mira, in particolare nel contesto della loro salute, istruzione e partecipazione, e al riguardo il Consiglio:

a. *Invita* tutti gli Stati membri a garantire che le sopravvissute alla violenza sessuale e di genere nel conflitto nei rispettivi paesi ricevano l'assistenza richiesta dai loro bisogni specifici e senza alcuna discriminazione;

b. *Rileva* il legame tra violenza sessuale nelle situazioni di conflitto armato e post conflitto e il contagio da HIV e l'impatto specifico di HIV e AIDS su donne e ragazze come un ostacolo persistente e una sfida alla parità di genere;

c. *Incoraggia* i leader a livello nazionale e locale, compresi i leader di comunità, religiosi e tradizionali, a seconda dei casi e laddove esistano, a svolgere un ruolo più attivo nella difesa all'interno delle comunità contro la violenza sessuale nel conflitto per evitare l'emarginazione e la stigmatizzazione delle sopravvissute e delle loro famiglie nonché per aiutare il loro reinserimento sociale ed economico e quello dei loro figli e per affrontare l'impunità per questi crimini;

d. *Incoraggia* gli Stati membri coinvolti a garantire l'opportunità della piena e significativa partecipazione delle sopravvissute alla violenza sessuale e di genere in tutte le fasi dei processi di giustizia di transizione, inclusi in ruoli decisionali, *riconosce* che la leadership e la partecipazione delle donne aumenteranno le probabilità che i risultati della giustizia di transizione costituiranno un rimedio efficace secondo le vittime e risponderanno a elementi specifici del contesto;

17. *Ricorda* le disposizioni del diritto internazionale applicabile sul diritto a una riparazione efficace per le violazioni dei diritti umani, *invita* gli Stati membri a mettere a disposizione delle vittime di violenza sessuale in situazioni di conflitto e post-conflitto un tale risarcimento e assistenza efficaci e *incoraggia* gli Stati membri e altri attori rilevanti a tenere in debita considerazione l'istituzione di un fondo per le sopravvissute;

18. *Riconosce* che le donne e le ragazze che rimangono incinte a causa della violenza sessuale nei conflitti armati, comprese quelle che scelgono di diventare madri, possono avere bisogni diversificati e specifici, e *rileva* i rischi e i danni conseguenti, di vario tipo, che perdurano e possono mettere a repentaglio la vita di donne, ragazze e dei loro figli nati in conseguenza di quelle violenze sessuali nel conflitto, che includono emarginazione economica e sociale, lesioni fisiche e psicologiche, apolidia, discriminazione e mancanza di accesso alle riparazioni; e *sollecitando* gli Stati a riconoscere uguali diritti a tutte le persone colpite dalla violenza sessuale nei conflitti armati, comprese le donne, le ragazze e i bambini nati da violenze sessuali nei conflitti armati, nella legislazione nazionale, coerentemente con i loro obblighi ai sensi della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e della Convenzione sui diritti del fanciullo, ove applicabile, *chiede inoltre* al Segretario generale di riferire al Consiglio di sicurezza su tali questioni entro due anni e non oltre la fine del 2021 e *chiede* al Rappresentante speciale del Segretario generale per i minori e i conflitti armati di cooperare con il Rappresentante speciale sulla Violenza sessuale nei conflitti e le altre entità delle Nazioni Unite competenti in materia;

19. *Riconosce* l'importanza di sostenere e promuovere la società civile, in particolare le organizzazioni locali, di base, e guidate da donne e le leader religiose e delle comunità, le organizzazioni guidate da ragazze e giovani, per tutti gli sforzi di prevenzione e risposta; sostenendo nel contempo le campagne di mobilitazione della comunità che aiutano a spostare lo stigma della violenza sessuale dalle vittime agli autori dei reati, e promuovere la coesione tra i membri della comunità in cui la presenza della sicurezza dello Stato è debole;

20. *Incoraggia* gli Stati membri interessati e le pertinenti entità delle Nazioni Unite a sostenere le capacità locali delle organizzazioni guidate da donne e sopravvissute e a sviluppare la capacità dei

gruppi della società civile di rafforzare i meccanismi informali di protezione a livello comunitario contro la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto, per aumentare il loro supporto all'impegno attivo e significativo delle donne nei processi di pace al fine di rafforzare la parità di genere, l'empowerment e la protezione delle donne come mezzo di prevenzione dei conflitti;

21. *Accoglie favorevolmente* i briefing periodici delle donne della società civile, in particolare in occasione di riunioni specifiche per paese, che hanno fornito informazioni preziose al Consiglio sulle condizioni nei paesi in conflitto, anche in relazione alla violenza sessuale, e *invita* gli Stati a condannare gli atti di discriminazione, molestie e violenza contro la società civile e i giornalisti che denunciano la violenza sessuale nel conflitto e che sono importanti per modificare le norme sulle cause profonde, in particolare la disuguaglianza e la discriminazione strutturale di genere, e sviluppano e mettono in atto misure per proteggerli e consentire loro di svolgere il proprio lavoro;

22. *Chiede* al Segretario generale di garantire il tempestivo dispiegamento di Advisers sulla protezione delle donne nelle principali operazioni di pace delle Nazioni Unite, in particolare a livello senior, garantendo che abbiano accesso diretto agli alti comandi di tali operazioni di pace e agli uffici dei coordinatori residenti e umanitari delle Nazioni Unite in tutte le principali situazioni di interesse, di fornire consulenza ai vertici delle Nazioni Unite sull'attuazione delle disposizioni operative della presente risoluzione e di altre risoluzioni del Consiglio di sicurezza sulla violenza sessuale nel conflitto, incluso l'impegno con le parti in conflitto e stabilire accordi con vincolo di scadenza sull'istituzione e il funzionamento di sistemi di monitoraggio, analisi e reporting sulle violenze sessuali legate ai conflitti e *prende atto con apprezzamento* della strategia di parità di genere del Segretario generale;

23. *Ribadisce* la sua intenzione, al momento di stabilire e rinnovare i mandati delle missioni delle Nazioni Unite, di includere disposizioni sulla promozione della parità di genere e l'empowerment delle donne in situazioni di conflitto e post conflitto, anche mediante la nomina di gender advisors, qualora opportuno, e *inoltre esprime l'intenzione* di includere disposizioni volte a facilitare la piena ed effettiva partecipazione e protezione delle donne in: preparazione delle elezioni e processi politici, disarmo, programmi di smobilitazione e reinserimento, riforme del settore di sicurezza e giudiziario e più ampi processi di ricostruzione post conflitto quando questi sono attività previste dal mandato della missione;

24. *Riconosce* il ruolo dei contingenti delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace nella prevenzione della violenza sessuale e, a tale proposito, *chiede* una formazione pre impiego e in servizio di contingenti di truppe e personale di polizia dei paesi contributori di includere la formazione sulla violenza sessuale e di genere e *incoraggia* l'integrazione di questa competenza negli standard di prestazione e prontezza operativa rispetto ai quali vengono valutate le truppe e il personale di polizia;

25. *Accoglie favorevolmente* la decisione del Segretario generale secondo cui a tutti gli attori statali elencati ripetutamente negli allegati delle sue relazioni sulla violenza sessuale nei conflitti e sui bambini nei conflitti armati è vietato partecipare alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite ed esorta i paesi che contribuiscono alle truppe e alla polizia che sono attualmente in elenco a porre fine a tali violazioni e abusi e ad attuare rapidamente piani d'azione conformemente al paragrafo 1 della presente risoluzione, evitando così la sospensione dalle operazioni di pace;

26. *Invita* gli Stati membri e le Nazioni Unite a sostenere i paesi colpiti nell'affrontare la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto nel contesto dei processi di riforma del settore della sicurezza, compreso il rafforzamento della capacità delle strutture militari di affrontare e prevenire i crimini connessi alla violenza sessuale, e a mettere in atto tutele attraverso controlli per impedire che persone sospettate in maniera attendibile di aver commesso crimini connessi alla violenza sessuale siano reclutate, trattenute o avanzate di grado all'interno delle forze di sicurezza; *incoraggia* gli Stati membri a promuovere le pari opportunità delle donne a tutti i livelli delle

posizioni di servizio di polizia nazionale e di altre posizioni del settore sicurezza; *incoraggia* le entità delle Nazioni Unite dove incaricate di affrontare la riforma del settore della sicurezza ad includere le competenze in materia di violenza sessuale nelle loro operazioni sul campo e garantire che tali considerazioni si riflettano sulle indicazioni operative e sull'impiego delle risorse delle loro attività di programmazione;

27. *Incoraggia* gli Stati membri, con l'assistenza del Segretario generale e delle pertinenti entità delle Nazioni Unite, a garantire l'integrazione dell'analisi e della formazione di genere nei processi nazionali di disarmo, smobilitazione e reinserimento, anche assicurando che anche le donne precedentemente associate a gruppi armati, così come le ex combattenti, siano in grado di accedere ai servizi di intervento post trauma, alla risocializzazione e alle iniziative di reinserimento; *ribadisce* a tale proposito la necessità di istituire meccanismi di protezione per donne presenti in zone militari, nonché per i civili nelle immediate vicinanze delle zone militari e nelle comunità di rimpatrio;

28. *Sottolinea* che gli atti di violenza sessuale e di genere nel conflitto possono far parte degli obiettivi strategici e dell'ideologia e utilizzati come tattica da alcune parti in conflitto armato, compresi i gruppi armati non statali, designati come gruppi terroristici e quindi *afferma* che le vittime di violenza sessuale, commesse da alcune parti in conflitto armato, compresi i gruppi armati non statali indicati come gruppi terroristici, dovrebbero avere accesso a programmi nazionali di assistenza e risarcimento, nonché ad assistenza sanitaria, assistenza psicosociale, rifugio sicuro, sostegno ai mezzi di sussistenza e assistenza legale e che i servizi dovrebbero includere disposizioni per le donne con bambini nati a seguito di violenza sessuale nel conflitto, nonché per uomini e ragazzi che potrebbero essere stati vittime di violenza sessuale nel conflitto, anche in contesti di detenzione; contribuire ad eliminare lo stigma socioculturale associato a questa categoria di crimini e facilitare gli sforzi di riabilitazione e reinserimento;

29. *Chiede* alla Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo (CTED), nell'ambito del suo attuale mandato, sotto la guida politica del Comitato antiterrorismo (CTC) e in stretta collaborazione con l'UNODC, la Rappresentante speciale sulla Violenza sessuale nei conflitti, UN Women in linea con la risoluzione 2242 (2015) e altre entità pertinenti, di continuare a includere nelle valutazioni per paese del CTED, laddove opportuno, informazioni sugli sforzi degli Stati membri per affrontare il problema della tratta di esseri umani e il suo legame con la violenza sessuale in situazioni di conflitto e post conflitto commesse da gruppi terroristici come parte dei loro obiettivi strategici e della loro ideologia e utilizzate come tattica da alcune parti in conflitto armato, compresi i gruppi armati non statali designati come gruppi terroristici;

30. *Invita* le parti in conflitto a garantire che gli accordi di cessate il fuoco e di pace contengano disposizioni che sanciscano il divieto di atti di violenza sessuale in situazioni di conflitto e post conflitto, in particolare nelle disposizioni relative al piano di ritiro, assicurano inoltre la presenza delle donne e la partecipazione significativa nei processi politici di pre-negoziazione e negoziazione; e *sottolinea la necessità* di escludere i crimini di violenza sessuale dalle disposizioni di amnistia e di immunità nell'ambito dei processi di risoluzione dei conflitti;

31. *Riconosce* che le persone sfollate affrontano specifici e più gravi rischi di violenza sessuale e di genere, compresa la violenza sessuale nei conflitti armati, nonché ostacoli al servizio di assistenza, e in conformità con il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto armato e post conflitto può costituire una forma di persecuzione legata al genere ai fini della determinazione dell'ammissibilità della domanda di asilo e del riconoscimento dello status di rifugiato; *incoraggia* gli Stati membri a prendere in considerazione il reinsediamento o il sostegno all'integrazione a livello locale per le sopravvissute, ad adottare misure per mitigare il rischio di violenza sessuale, a rendere disponibili i servizi alle sopravvissute e a fornire la possibilità di documentare i loro casi per futuri procedimenti tesi a accertare le responsabilità;

32. *Rileva* che la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto armato e post conflitto colpisce in modo sproporzionato donne e ragazze, *riconosce* anche che uomini e ragazzi sono anch'essi vittime di violenza sessuale in contesti di conflitto e post conflitto, anche in ambiti di strutture di detenzione o strutture collegate a gruppi armati; *esorta* gli Stati membri a proteggere le vittime uomini e ragazzi attraverso il rafforzamento di politiche che offrono risposte specifiche ai sopravvissuti maschi e mettono in discussione le presupposizioni culturali dell'invulnerabilità maschile a questa violenza; *chiede inoltre* che il monitoraggio, le disposizioni di analisi e reporting sulla violenza sessuale legata al conflitto si concentrino in modo più coerente sulla natura specifica di genere della violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto contro tutte le popolazioni colpite in tutte le situazioni di interesse, compresi uomini e ragazzi;

33. *Accoglie* con favore gli sforzi delle organizzazioni regionali e sub-regionali per affrontare ed eliminare la violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto e per sostenere gli Stati membri a tale riguardo e li incoraggia a proseguire tali sforzi;

34. *Riconosce* il ruolo dell'azione delle Nazioni Unite contro la violenza sessuale nei conflitti in qualità di forum di coordinamento tra agenzie presieduto dal Rappresentante speciale sulla Violenza sessuale nei conflitti per affrontare questo problema e *incoraggia* la revisione e lo sviluppo continuo di strumenti operativi innovativi e indicazioni pratiche da parte di United Nations Action Against Sexual Violence in Conflict;

35. *Invita* gli Stati membri, le entità delle Nazioni Unite e gli attori della società civile a prendere impegni al fine di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza su Donne, Pace e Sicurezza in vista del 20° anniversario dell'adozione della risoluzione 1325 e di garantire che tali impegni abbiano un impatto significativo sull'attuazione dell'agenda donne, pace e sicurezza e consentano un maggiore sviluppo della sua attuazione, inoltre, *incoraggia* gli Stati membri ad adottare e aggiornare regolarmente piani d'azione nazionali pienamente supportati da budget dedicati per far progredire l'agenda Donne, Pace e Sicurezza;

36. *Chiede* che il Segretario generale continui a presentare relazioni annuali al Consiglio sull'attuazione delle risoluzioni 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e della presente risoluzione, *chiede inoltre* al Segretario generale, come ivi previsto, di includere la prospettiva di genere nelle sue analisi delle situazioni di conflitto e continuare a includere nelle sue relazioni al Consiglio informazioni e raccomandazioni su questioni rilevanti per donne, pace e sicurezza, incluso sulla violenza sessuale nelle situazioni di conflitto e post conflitto;

37. Decide di continuare a occuparsi attivamente della questione.